

Giudice di Pace di Cassino sentenza n. 4811 del 13 novembre 2018

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, RR richiedeva l'annullamento di tre fatture per €1255.28, riferite al pagamento di tariffa idrica relativa alla civile abitazione a questa intestata. In particolare il richiedente deduceva che la fattura recapitata era il frutto di una errata contabilizzazione ed emessa sulla base di un misuratore che presentava malfunzionamenti, e che peraltro successivamente a tali richieste, era stata riscontrata una perdita "occulta" dell'impianto idrico, che costituiva la ragione dei maggiori consumi. Richiedeva pertanto nel giudizio una statuizione in termini di accertamento negativo del credito asseritamente vantato da A oltre al risarcimento dei danni "esistenziali subiti dall'istante in dipendenza della condotta serbata dalla convenuta. Instaurata la lite, si dava atto della costituzione in giudizio della impresa AA che illustrava le proprie posizioni attraverso comparsa di risposta agli atti, a firma avv. Verrecchia, con la quale non si negavano le circostanze dedotte dalla richiedente, affermandosi però che tale perdita, di fatto riscontrata al di sotto della proprietà privata del consumatore, non poteva essere imputabile al gestore, bensì alla incuria dello stesso proprietario che non avrebbe proceduto alle dovute attività di manutenzione.

Va preliminarmente osservato che sussiste certamente la competenza di quest'Ufficio, atteso che in materia di riscossione di somme riferite a consumi idrici il concessionario non esercita alcuna attività impositiva, ma occupa la posizione processuale del creditore in un rapporto processuale di natura civilistica (contratto di somministrazione) nel quale le posizioni delle parti sono assolutamente paritetiche. Da ciò deriva che la competenza a decidere di simili controversie è regolata dalle norme generali previste dall'art. 7 cpc, e quindi attribuita al GDP, in ragione del valore della causa (di guisa che va respinta ogni obiezione con riguardo al difetto di giurisdizione del GDP in favore del Giudice amministrativo). Tale orientamento risulta confermato dalla nota sent. C. Cass. SS.UU. n.15-07 Pres. Prestipino), va inoltre evidenziato che la presente causa, seppur introdotta con richiesta di non debenza di una somma superiore ad €1100, va decisa secondo diritto in applicazione della legge 63-2003 che inibisce la meno rigida valutazione equitativa nei contratti predisposti "per adesione" su proposta del fornitore.

Nel merito si evidenzia come la domanda proposta è sostanzialmente fondata, essendo dimostrato, e peraltro confermato da controparte, che i consumi in eccesso contabilizzati e richiesti in pagamento fossero di fatto ricollegabili ad una perdita idrica occulta che insisteva al di sotto del pavimento dell'abitazione attorea; ciò emerge dalla documentazione in atti e dal comportamento concludente della stessa convenuta che, successivamente all'introduzione del presente giudizio, ha provveduto alla

rettifica delle più recenti fatture pervenute a in concreto parte convenuta , non disconoscendo l'origine della eccessiva fatturazione (perdita occulta) deduce che tale circostanza non abbia influenza sulla situazione di debenza e sull'ammontare del credito, trattandosi di perdita accertata all'interno della proprietà e dunque non addebitabile alla propria posizione , ma sul punto esemplificativa è la sentenza resa in argomento (fattispecie analoga) dal G.M. di BRINDISI n. 8888-17 che sul punto ha così statuito ; " /a perdita risultava occulta, non risultando segnali esteriori di fuoriuscita dell'acqua che potessero essere colti da non addetti ai lavori, e che .. (l'utente) provvide ad incaricare un idraulico di fiducia solo dopo aver ricevuto la fattura dell'esorbitante importo di euro £30.795, 49, con la quale per la prima volta fu in grado di percepire la probabilità dell'esistenza di un guasto alle proprie tubazioni sussiste nel caso in esame una condotta omissiva di (Omissis) rilevante ai sensi dell'art.1227, comma 2, cc. . talchè il snai addebitato non può essere posto a carico dell'utente ma del gestore, il quale ha omesso di rispettare gli obblighi contrattuali, come integrati dalla normativa di settore (D.P.C.M. 29.4.1999), nonché il precetto della buona fede nell'esecuzione del contratto". In buona sostanza il Tribunale , muovendo dal presupposto di cui all'art. 1227 -2 c.c. ha ritenuto sussistere a carico della convenuta una condotta omissiva stabilendo che il consumo addebitato non potesse essere posto a carico dell'utente, ma del gestore, che ha omesso di rispettare gli obblighi contrattuali e il precetto della buona fede nell'esecuzione del contratto Va pertanto accolta la domanda per quanto attiene all'accertamento negativo del diritto alla riscossione , nella misura pari ad €1255,28 quanto alle fatture oggetto del giudizio .altro aspetto concerne la richiesta accessoria di "risarcimento danni , conseguente al patema d'animo subito dall'attore per effetto dei fatti ,ma tale circostanza, ormai consolidata giurisprudenza di legittimità , non costituisce, in assenza di serie e consistenti allegazioni , apprezzabile motivo atto a sostenere un diritto CASSAZIONE sa: risarcitorio da "danno esistenziale", il danno non patrimoniale da stress si configura infatti solo quando la illecita abbia violato, in modo grave, i diritti della persona, in una lesione degli interessi tutelati dalla costituzione. Tali interessi, per essere suscettibili di risarcimento, anche se non contemplati da specifiche norme di legge, vanno individuati caso per caso dal giudice, il quale, senza duplicare il risarcimento, dovrà discriminare i semplici pregiudizi — ossia i disagi o le lesioni di interessi privi di qualsiasi consistenza e gravità, come tali non risarcibili — dai danni veri e propri che invece vanno risarciti." (Cass. 1185- 2017). PQM

Il Giudice di Pace, in accoglimento della domanda principale dichiara non dovute le fatture per €1255,28 e ne dispone il discarico a cura e spese di AA; RESPINGE la domanda accessoria di risarcimento danni; PONE a carico di AA il pagamento delle spese di lite di parte attorea, previa parziale compensazione, nella misura pari ad €770,00 di cui €100 per esborsi, Oltre IVA e CPA a carico di parte soccombente.